



TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA

VI SEZIONE CIVILE

VERBALE DELL'UDIENZA EX ART.281 SEXIES c.p.c.

nella causa civile ex art.645 c.p.c. R.G. 14124/2015 promossa da:

██████████, residente ██████████(GE), rappresentato e difeso dall'Avv.Alberto Augusto e presso il suo Studio in Genova, , via J.Ruffini,7/5 elettivamente domiciliato, giusta procura speciale a margine dell'atto di citazione ex art.645 cpc

ATTORE OPPONENTE

contro

██████████ srl, la ██████████ srl, la ██████████ s.p.a., nella loro veste indicata nell'atto di intervento ex art.111 cpc , in persona del loro legale rappresentante *pro tempore* ,sedenti, la prima in Conegliano(TV), la seconda in Roma e la terza in Conegliano(TV), rappresentate e difese per procura generale alle liti autenticata dal Notaio Giovanni Giuliani del 22/12/2015 , n.33626 ser.1T ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, Lungotevere Arnaldo Da Brescia, 9/10

Intervenienti ex art.111 cpc



All'udienza del 18 Ottobre 2016, h.12,45 avanti al Giudice Unico G.O.P. Avv.Alessandro Mauceri, sono comparsi, per parte attrice opponente l'Avv.Corrado Resta, in sostituzione dell'Avv.Agusto e per parte interveniente ex art.111 cpc ██████████ SPV s.r.l., l'Avv.Michieli, in sostituzione dell'Avv.Fioretti, i quali proseguono la discussione orale della causa e riprecisano le conclusioni rispettivamente come in atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo per quanto attiene alla richiesta di revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, e come in comparsa di costituzione e risposta, esprimendo il loro consenso alla lettura e pronuncia della sentenza in loro assenza
L'Avv.Resta rinuncia alla domanda riconvenzionale spiegata da parte attrice opponente
L'Avv.Michieli per l'interveniente ex art.111 c.p.c. accetta tale rinuncia

L'udienza viene sospesa alle h.13,45

L'udienza riprende alle h.15,45

Il Giudice, si ritira in camera di consiglio per decidere.

Il Giudice successivamente, in assenza dei difensori delle parti, che al riguardo hanno prestato il loro consenso, da lettura del dispositivo e della concisa motivazione in fatto e in diritto..L'udienza si conclude alle ore 16,45





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
VI SEZIONE CIVILE

Nelle persona del Giudice Unico G.O.P. Avv. Alessandro Mauceri

- 1) Accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n.2615/2015;
- 2) Dichiara tenuti e condanna la [REDACTED] srl, la [REDACTED] srl, la [REDACTED] Services s.p.a., nella loro veste indicata nell'atto di intervento ex art.111 cpc, quali debitori in solido, a risarcire ex art.96 c.p.c. al sig. [REDACTED] i danni dallo stesso subiti, che liquida equitativamente in € 8.067,00, oltre rivalutazione ed interessi moratori dalla data della notifica dell'opposto decreto ingiuntivo al saldo
- 3) Dichiara tenuta e condanna la [REDACTED] srl, la [REDACTED] srl, la [REDACTED] Services s.p.a., nella loro veste indicata nell'atto di intervento ex art.111 cpc, quali debitori in solido, in persona del loro legale rappresentante *pro tempore*, a rifondere in favore del sig. [REDACTED], le spese di lite, che si liquidano in € 274,28, per esborsi ed in € 8.067,00 per compenso professionale, di cui, € 1.800,00, per la fase di studio, € 1.400,00, per la fase introduttiva, € 2.100,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed € 2.767,00, per la fase decisionale, oltre I.V.A., C.P.A. e 15% per rimborso forfettario spese generali sul compenso professionale.

Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva, ai sensi di legge

Il Giudice da quindi lettura delle concise motivazioni in fatto ed in diritto:

L'opposizione si appalesa meritevole di accoglimento sulla scorta delle condivise argomentazioni svolte dalla difesa di parte attrice opponente in sede di note conclusive, che di seguito si riportano per esteso



LA CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL SIG. [REDACTED]

E' assolutamente pacifico che l'opponente sia privo di qualsivoglia legittimazione passiva rispetto alle pretese infondate dell'Istituto bancario e dei suoi aventi causa. In tal senso si è esaustivamente e correttamente espresso il Giudice adito nella pronuncia in sede cautelare, sospendendo la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, atteso che "il sig. [REDACTED] risulta carente di legittimazione passiva in quanto ha trasferito al sig. [REDACTED] ed al sig. [REDACTED] la propria quota di partecipazione nella società F.Ili [REDACTED] & C. S.n.c. con iscrizione presso il registro delle imprese di Genova in data 25.08.2004, mentre è pacifico che il credito vantato dall'opposta deriva da titoli che si sono formati rispettivamente in data 06.02.2007 (mutuo chirografario) ed in data 28.02.2014 (effetti cambiari); a nulla rileva il fatto che egli abbia rivestito anche la qualità di fideiussore della società in quanto il D.I. non è stato richiesto nei suoi confronti in tale qualità" (ordinanza 27.11.2015).

Infatti risulta per tabulas che:

*- il decreto ingiuntivo è stato richiesto sulla base dei titoli cambiari e del mutuo chirografario, **tutti titoli privi della sottoscrizione dell'opponente, sig. [REDACTED] ed a cui quest'ultimo era del tutto estraneo;***

- quest'ultimo si è spogliato della qualità di socio della fallita società F.Ili [REDACTED] debitrice principale nei confronti dell'Istituto bancario opposto, ben tre anni prima dell'accensione del mutuo e circa dieci anni prima rispetto all'emissione dei titoli cambiari.

- il trasferimento della quota sociale da parte del sig. [REDACTED] ai sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED] risulta idoneamente trascritto presso il Registro delle Imprese in data 25.08.2004 anch'essa precedente ai titoli vantati nel decreto monitorio.

Tali circostanze emergono dalla semplice, anche superficiale, lettura della visura C.C.I.A.A. prodotta da parte opponente e che parte asserita creditrice ben avrebbe potuto appurare prima di intraprendere tale iniziativa giudiziaria, quantomeno avventata!

Pertanto ogni responsabilità dell'opponente quale socio della F.Ili [REDACTED] C. s.n.c. in ordine ai debiti della medesima società è cessata in data 25.08.2004, data in cui è stata iscritta nel registro delle imprese per la Provincia di Genova la cessione della quota societaria precedentemente posseduta dall'odierno concludente, conformemente alla previsione normativa ed alla interpretazione



giurisprudenziale che ha più volte ribadito che “nella società in nome collettivo la responsabilità del socio uscente cessa al momento in cui detto mutamento viene pubblicato presso il registro delle imprese, ovvero cessa al momento in cui è portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in caso contrario non è opponibile a terzi che lo hanno ignorato senza colpa” (Cfr. Corte di Cassazione n. 24490/2013).

LA TEMERARIETÀ EX ART. 96 C.P.C. DELLA LITE INTENTATA DA CONTROPARTE

La condotta dell'opposta ha certamente una connotazione che la rende sanzionabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c.

E' del tutto palese, infatti, che **la controparte ha proposto un'azione monitoria nei confronti dell'odierno opponente senza neppure peritarsi di verificare l'esistenza dei presupposti di fatto e di diritto che potevano legittimare passivamente il sig. [REDACTED] rispetto alle domande svolte.**

Sarebbe bastato un semplice accesso alla banca dati o visura della CCIAA, per appurare l'avvenuta cessione (nel 2004!!) delle quote sociali della società debitrice da parte dell'opponente e la conseguente perdita della qualità di socio del medesimo.

Così come sarebbe stato sufficiente esaminare i titoli cambiari azionati per riscontrare le palesi circostanze che gli stessi erano stati emessi posteriormente a detta cessione – ciò che più conta - non portavano la sottoscrizione, neppure per avallo e tantomeno come traente !! - del sig. [REDACTED]

Peraltro la convenuta è altresì inescusabile e colpevole per aver omesso di considerare la circostanza che gli unici soggetti che avevano prestato fideiussione in ordine al mutuo chirografario de quo sono i Sigg. [REDACTED], [REDACTED] Giovanni Battista [REDACTED] e [REDACTED] nonché [REDACTED] & C. SNC., come risulta dalle comunicazioni di “Concessione Affidamento” (doc. n. 4) datate 8.02.2007 nonché dalle fideiussioni ex adverso allegate al ricorso monitorio (docc. avversari nn. 3-4-5)

Tali banali controlli, esperibili sul piano pratico con il minimo dispendio di energie da parte dell'opposta e dei suoi aventi causa, avrebbero costituito il “minimum” necessario per il dovuto rispetto del principio dell'ordinaria diligenza alla cui osservanza era tenuta la controparte.

In realtà, purtroppo, quest'ultima omettendo di compiere tali minime verifiche pratiche, ha violato in modo davvero grossolano detto principio, dando luogo ad una lite giudiziaria certamente evitabile sperando un minimo controllo materiale.



In ragione del contenuto davvero minimo che l'esperimento delle verifiche necessarie per appurare l'estraneità del sig. [REDACTED] alle pretese avversarie, l'omissione della banca opposta e/o dei suoi aventi causa rispetto all'osservanza dei principi di ordinaria diligenza e di correttezza e buona fede è certamente macroscopica e si connota come gravemente colposa e perciò certamente sanzionabile ex art. 96 c.p.c. che prevede che: "Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave [c.p.c. 220], il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza".

Nel caso di specie risulta evidente – per le ragioni sopra dedotte - la colpa grave dell'odierna convenuta opposta che, a causa del proprio contegno processuale - che si fa fatica a non qualificare, quantomeno, azzardato – ha costretto il sig. [REDACTED] a dover sostenere un giudizio al quale risulta palesemente estraneo.

Stando così le cose si ritiene dovuta la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c., rimettendosi alla valutazione equitativa del Giudice adito per la quantificazione risarcitoria.

In questo senso la costante giurisprudenza di legittimità si è espressa ritenendo che: "All'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria non osta l'omessa deduzione e dimostrazione dello specifico danno subito dalla parte vittoriosa, che non è costituito dalla lesione della propria posizione materiale, ma dagli oneri di ogni genere che questa abbia dovuto affrontare per essere stata costretta a contrastare l'ingiustificata iniziativa dell'avversario e dai disagi affrontati per effetto di tale iniziativa, danni la cui esistenza può essere desunta dalla comune esperienza" (Cass. Civile, Sez. III, sent. n. 6796 del 05-05-2003, Verneti c.Minichelli).

Aggiunge questo giudice che il danno ex art. 96 cpc, va liquidato equitativamente in una somma pari al compenso professionale che il soccombente deve pagare alla parte vittoriosa

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi di cui in dispositivo.

La presente sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva (art. 282 c.p.c.).

Così deciso in Genova, all'udienza del 18 ottobre 2016

Il Giudice Unico

G.O.P. Avv. Alessandro Mauceri

